

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2634

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LA MALFA, CIFARELLI, DA MOMMIO, DEL PENNINO,
MONDUCCI, PELLICANÒ**

Presentata il 7 marzo 1985

Istituzione dell'anagrafe dei cani e norme
per il contenimento del randagismo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo alcuni studiosi il numero dei cani randagi sarebbe andato notevolmente aumentando negli ultimi anni. Secondo dati del 1981, ci sarebbero in Italia 3,5 milioni di cani, poco meno di un quarto dei quali liberi. Fra questi molti avrebbero comunque un padrone, altri sarebbero randagi (senza padrone) o addirittura « rinselvaticiti » (senza alcun rapporto con l'uomo).

Tale fenomeno, la cui entità è difficile quantificare, ma che certamente esiste, suscita reazioni diverse. Taluno si dice preoccupato delle conseguenze sanitarie (il cane è portatore di malattie quali febbri virali, echinococchi, rabbia silvestre), del danno economico che sarebbe causa-

to dall'abbattimento di capi di bestiame provocato da cani non controllati e, infine, del danno ecologico provocato dall'immissione in natura di un predatore estraneo prodotto da una selezione causata dall'uomo.

Queste ipotesi sono fortemente contestate dalle associazioni impegnate nella protezione degli animali, in particolare dei cani. Esse contestano le cifre e contestano che i cani randagi, anche « rinselvaticiti » costituiscano un'autentica minaccia per l'uomo e per la sua proprietà. Piuttosto vengono denunciate vivacemente le condizioni in cui molti comuni tengono i canili municipali: dei veri e propri campi di concentramento per animali domestici, costosi, di scarsa utilità

per la comunità e fonte di sofferenze per gli animali, nonché serbatoio cui attingono illegalmente quanti si vogliono approvvigionare di animali per la sperimentazione « scientifica ».

D'altro canto, indipendentemente dalla valutazione che si intenda dare alle conseguenze del randagismo e alle sue stesse proporzioni, certo è che il fenomeno dell'abbandono degli animali domestici e in particolare dei cani esiste davvero, ha dimensioni non trascurabili e va attribuito a un'insufficiente sviluppo culturale complessivo della nostra società in materia di tutela della natura e dell'ambiente. Vi sono naturalmente casi di cani perduti (talora anche qui c'è una responsabilità dell'uomo per la scarsa sorveglianza): più spesso i cani vengono abbandonati quando il « padrone » li scopre scomodi, come rivela la recrudescenza del fenomeno ogni estate. Tutto ciò per nulla dire dei casi di maltrattamenti inflitti ad animali, cani compresi, e dei casi di cattura di cani in libertà per sottoporli a pratiche di sperimentazione.

Per contrastare questo fenomeno incivile e per promuovere un atteggiamento

collettivo più colto e rispettoso nei confronti degli animali, in particolare dei cani, questa proposta suggerisce un complesso di interventi coordinati sul piano nazionale e sul piano regionale e locale: istituzione dell'anagrafe dei cani e obbligo del tatuaggio di riconoscimento (come si è già fatto con successo in Francia); previsione di piani regionali di lotta contro il randagismo; invito alle regioni e ai comuni a superare la concezione tradizionale del « canile municipale » da affidarsi ad enti zoofili o anche a privati; vincoli all'utilizzo di cani randagi a fini di sperimentazione; nuove sanzioni e aggravio di quelle esistenti contro chi viola le norme previste dalla legge e chi maltratta gli animali.

Per favorire un atteggiamento più responsabile nei confronti dei cani e per evitare l'abbandono (laddove può dirsi causato dal costo della tassa), si propone altresì di eliminare tale tassa, anche in ragione del limitato gettito che dà, e di affidare alle regioni il compito di attuare programmi d'informazione e di educazione alla difesa dell'ambiente e al rispetto degli animali.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Anagrafe dei cani).

A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i comuni istituiscono l'anagrafe dei cani.

Il proprietario iscrive il cane all'anagrafe dei cani entro tre mesi dalla nascita o dall'entrata in possesso, ed è altresì tenuto a comunicare entro sessanta giorni la scomparsa o la morte del proprio cane.

ART. 2.

*(Tatuaggio
di riconoscimento).*

Ciascun cane iscritto all'anagrafe dei cani dev'essere contrassegnato mediante tatuaggio indolore del numero di riconoscimento attribuitogli. Il tatuaggio, sostitutivo della targhetta metallica, viene eseguito a spese del proprietario presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali o, sotto il controllo di queste, presso gli ambulatori veterinari delle associazioni zoofile o presso gli ambulatori veterinari privati.

ART. 3.

*(Abolizione della
tassa sui cani).*

A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge è abolita la tassa sui cani di cui al decreto-legge luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1393, e successive modifiche.

ART. 4.

(Contenimento del randagismo).

Le regioni elaborano piani per contenere il randagismo di cani e per favorire l'adozione degli animali randagi catturati.

A questo scopo i piani regionali favoriscono l'affidamento in concessione da parte dei comuni ad enti zoofili ed a privati idonei della gestione dei canili comunali.

Qualora gli enti convenzionandi non dispongano di area adeguata ai fini del ricovero dei cani abbandonati i comuni provvedono a concedere l'uso di aree comunali.

I piani regionali prevedono norme per assicurare la recinzione delle discariche di rifiuti.

ART. 5.

(Cani randagi catturati).

A modifica di quanto previsto dall'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, i cani randagi catturati, prima di essere abbattuti con metodi eutanasici perché non richiesti per l'adozione, sono trattenuti presso i canili comunali almeno trenta giorni.

Nei piani regionali contro il randagismo di cui all'articolo 4 deve essere previsto l'obbligo di sottoporre i cani randagi catturati a trattamenti contro la rabbia, l'echinococcosi ed altre malattie trasmissibili prima che siano ceduti a privati o ad enti protezionistici.

ART. 8.

*(Limiti all'impiego
per la sperimentazione).*

I cani accalappiati o comunque non provenienti da canili specificamente adibiti all'allevamento di cani per la speri-

mentazione, esclusi i casi in cui si studiano malattie naturali dei cani, non possono essere sottoposti a sperimentazione.

ART. 9.

(Campagne di informazione).

Le regioni attuano programmi d'informazione ed educazione al fine di promuovere la difesa dell'ambiente e il rispetto degli animali.

ART. 10.

(Sanzioni).

Chi omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe dei cani è punito con ammenda di lire 200.000; chi omette di provvedere al tatuaggio di riconoscimento è punito con l'ulteriore ammenda di lire 200.000.

Chi abbandona il proprio cane è punito con un'ammenda di lire 500.000.

La pena per maltrattamenti di animali, di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale, va da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 2.000.000.